



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**EQ - VALUTAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGIO -
TUTELA ACQUE - SUE E SUAP - MOBILITA'
URBANA E VIABILITA' - VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO E DEMANIO
MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 10 DEL 05/10/2026

OGGETTO: MISURE PERMANENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI LODI. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006 "VEICOLI PRIVATI COMMERCIALI E PER IL TRASPORTO PERSONE". RINVIO DELLE LIMITAZIONI PER I VEICOLI EURO 5 DIESEL AI SENSI DEL DLGS N° 167 DEL 28.09.2026.

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che le politiche regionali per la qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico prevedono l'introduzione progressiva di misure strutturali finalizzate a conseguire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

VISTI:

- o la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

- o il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- o il Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;
- o Il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025 n. 105 che ha disposto la proroga di un anno del termine di limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe "Euro 5" individuando quale ambito di applicazione, in via prioritaria, i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

VISTE inoltre:

- o la Legge Regionale 11.12.2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
- o le DD.G.R. n. 593 del 11/09/2013 e n. 449 del 2/8/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

RICHIAMATI i provvedimenti che hanno avviato il procedimento per una nuova pianificazione regionale in materia di qualità dell’aria e in particolare:

- o la D.G.R. n. 1754 del 15/01/2024 che ha disposto di avviare una nuova pianificazione regionale in materia di tutela della qualità dell’aria secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e dalla legge regionale n. 24/2006, sulla base degli aggiornamenti normativi e di pianificazione introdotti a livello europeo, nazionale e regionale e tenendo conto dello stato di avanzamento della nuova Direttiva per la qualità dell’aria;
- o la D.G.R. n. 2882 del 29/07/2024 con cui la Giunta ha approvato e trasmesso al Consiglio Regionale la proposta di Documento d’indirizzi per l’aggiornamento della pianificazione regionale per la qualità dell’aria;
- o la Delibera di Consiglio Regionale n. 1131 dell’11 novembre 2025 che ha approvato il Documento d’indirizzi per l’aggiornamento della pianificazione regionale per la qualità dell’aria;
- o la D.G.R. n. 5384 del 24/11/2025 di avvio del procedimento di aggiornamento del Piano Regionale di Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e contestuale procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIncA);

RICHIAMATE le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19 nei confronti dello Stato italiano per il superamento dei valori limite per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO2, nonché le attività di monitoraggio per la verifica degli adempimenti conseguenti attivate dalla Commissione europea;

VISTO l’art. 1 del decreto- legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2026, che, in particolare, ha modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023 n. 155 e successivamente modificato con decreto- legge 21 maggio 2025, n. 73, disponendo la proroga al 1° ottobre 2027 del termine a decorrere dal quale la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" è inserita nei piani di qualità dell’aria delle Regioni, che ne adottano i relativi provvedimenti attuativi;

CONSIDERATO che:

- o le limitazioni strutturali per i veicoli di classe Euro 5 a gasolio (diesel) sono già inserite all'interno del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) aggiornato nel 2018, in particolare all'interno dell'azione TP-n1 "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";
- o con la D.G.R. n. 4843 del 28/07/2025 è stato aggiornato, da ultimo, il regime delle limitazioni permanenti regionali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti, prevedendo l'applicazione di tali limitazioni per i veicoli di classe ambientale Euro 5 a gasolio e individuando quale ambito di applicazione le aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (Comuni di Milano, Brescia, Monza e Bergamo) in attuazione del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, come modificato dal decreto- legge 21 maggio 2025, n. 73;
- o la medesima d.G.R. n. 4843 del 28/07/2025 ha stabilito l'introduzione delle limitazioni progressive all'utilizzo dei veicoli Euro 5/V diesel in base al seguente calendario di avvio:
 - ▣ o per gli autoveicoli di categoria M1 (autovetture): dal 1° ottobre 2026;
 - ▣ per gli autoveicoli di categoria M2 (adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonn) e N1 e N2 (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonn): dal 1° ottobre 2027;
 - ▣ per tutti gli altri autoveicoli (cat. N3 e M3): dal 1° ottobre 2028;

RIBADITA l'importanza all'interno delle politiche regionali del perseguimento degli obiettivi di costante miglioramento dello stato della qualità dell'aria che si traduce in azioni costanti attuate nei principali settori responsabili delle emissioni inquinanti e nell'utilizzo di risorse dedicate, in attuazione del PRIA e del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura;

PRESO ATTO che nell'anno 2025 l'andamento della qualità dell'aria ha registrato il rispetto del limite per la media annua per l'ossido di azoto (NO₂) e per il particolato atmosferico (PM₁₀ e PM_{2,5}) nei Comuni di Milano, Brescia, Monza e Bergamo e del limite giornaliero per il PM₁₀ nei Comuni di Brescia e Bergamo, confermando l'efficacia delle politiche e delle misure attuate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti;

RITENUTO, in attuazione del recente decreto-legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2026, di prevedere il rinvio delle limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5 al 1° ottobre 2027 e l'individuazione di misure idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea all'interno dell'aggiornamento del Piano Regionale di Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) attualmente in corso di definizione;

VISTO l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che aggiorna il regime delle limitazioni permanenti regionali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti, all'interno dell'azione PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 1:

- o diventano applicabili dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;
- o modificano e sostituiscono quelle definite dall'Allegato 1 della D.G.R. n. 4843 del 28.07.2025

Vista in generale la D.G.R. n. XII/6846 Seduta del 28.09.2026 a cui si rimanda per ogni specifica eventualmente non riportata nel presente atto;

Visti gli Artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'Art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Di adottare all'interno del perimetro di territorio comunale delimitata dai sottoindicati tratti viari, le nuove disposizioni introdotte con D.G.R. n. XII/6846 Seduta del 28.09.2026:

- o **Via Cavallotti intersezione P.le Crema**
- o **V.le Milano rotatoria Via Torino/S.P.202**
- o **Via Torino intersezione Via Bologna**
- o **P.za Savarè intersezione Via Perugia**
- o **Via Napoli intersezione Via del Belgiardino (lungo fiume)**
- o **Via Fè intersezione Via Minoia**
- o **Via del Sandone intersezione S.S. (Emilia)**
- o **V.le Europa intersezione V.le Pavia**
- o **V.le Europa intersezione Via della Marescalca**
- o **V.le Europa intersezione Via Di Vittorio**
- o **V.le Europa intersezione Via Raffaello Sanzio**
- o **Via Buozzi intersezione Via Di Vittorio (rotatoria)**
- o **Via Haussman intersezione Via Maestri del Lavoro**
- o **Via Maestri del Lavoro (uscita parcheggio Centro Commerciale Lodi)**
- o **Via Rossa intersezione S.S.9 (Emilia)**
- o **Via della Baroncina intersezione S.S.9 (Emilia)**
- o **S.S.9 intersezione Via Lutero**
- o **Via S.Colombano intersezione P.le Olimpia/Via Dalla Chiesa**
- o **V.le Piacenza intersezione S.S.9 (Emilia)**
- o **Via Massena intersezione Via Terzaghi**
- o **Via Massena intersezione Via Cremonesi**

1. di disporre, in attuazione del decreto-legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2026, il **rinvio** delle limitazioni alla circolazione per i veicoli **diesel Euro 5** al **01 ottobre 2027** e l'individuazione di misure idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea all'interno dell'aggiornamento del Piano Regionale di Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) attualmente in corso di definizione;
2. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che aggiorna il regime delle limitazioni permanenti regionali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti, all'interno dell'azione PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone;
3. Di ordinare che le disposizioni contenute nel sopra richiamato Allegato 1 alla **D.G.R. n. XII/6846 Seduta del 28.09.2026** entrino **immediatamente in vigore** dalla data di **sottoscrizione del presente atto**, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della D.G.R N° XII / 2634 Seduta del 24.06.2024;

DISPONE

L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione veicolare di cui alla **D.G.R. n. XII/6846 Seduta del 28.09.2026** prevede una sanzione di importo variabile da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'Art. 27 della L.R. n. 24/2006;

I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18 bis, della L.R. 24/06. Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee è parte integrante del presente atto, sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017. I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni sopra richiamate sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni e, comunque, dalla normativa regionale vigente.

In particolare, per i divieti relativi al settore mobilità è possibile fare riferimento all'art.27 comma 11 della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi al settore agricolo all'art.27 comma 11 bis della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi all'utilizzo dei generatori a biomassa legnosa all'art.27 comma 4 della medesima Legge Regionale n. 24/2006 e per quelli relativi alle combustioni all'aperto (ove ne ricada la fattispecie) all'Art.27 comma 11 ter della Legge Regionale n. 24/2006.

Tutto quanto sopra premesso si dispone che l'inosservanza delle misure di 1° e 2° Livello di cui all'Allegato 3 della N° XII / 2634 del 24.06.2024 (ancora in vigore) prevede una sanzione di importo variabile da € 168,00 a € 678,00 ai sensi dell'Art. 6 e dell'Art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'Art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;

L'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni previsti dalla Deliberazione N° XII / 2634 del 24.06.2024 (utilizzo non conforme dei generatori di calore domestico) prevede, fatta salva differente disposizione di legge di cui all'art. 7.bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'Art. 16 della Legge 689/1981;

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³;

2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti.

Il rientro al LIVELLO VERDE (nessuna allerta) ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;

DEMANDA

A norma dell'Art. 13 comma 6 della L.R. 24/2006 i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di Polizia Stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27 comma 11 della sopra richiamata L.R. 24/06.

Avverso il presente provvedimento è ammesso

- o Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- o Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet della Città di Lodi, i comunicati stampa agli organi di stampa ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

Per tutto quanto non specificato si rimanda quanto disposto dalla **D.G.R. n. XII/6846 Seduta del 28.09.2026**;

**Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale**

ALLEGATO 1: MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006, DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) E DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO - AZIONE PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone"

Il presente Allegato 1 modifica e sostituisce l'Allegato 1 della d.G.R n. 4843 del 28/07/2025.

A) Misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare

A1) autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- o non omologati ai sensi di alcuna direttiva europea per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe **"Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel"**);
- o omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe **"Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel"**);
- o omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 2/II diesel"**);
- o omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 3/III diesel"**);
- o omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 4/IV diesel"**).

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- o in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe **Euro 0**;
- o nelle giornate dal **lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore **07.30** alle ore **19,30**, dal **01 ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe **Euro 1**.

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- o non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 0 diesel"**);
- o omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 1/I diesel"**);
- o omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 2/II diesel"**);

Tali limitazioni regionali sono state integrate dalle disposizioni nazionali che - dal 1° gennaio 2024 - vietano la circolazione dei veicoli di categoria **M2 e M3**, adibiti a servizi di Trasporto Pubblico Locale, alimentati a **benzina o gasolio** fino alla classe ambientale **Euro 3/III** compresa (articolo 4, comma 3-bis, del DL 10 settembre 2021, n. 121).

B) Ambito di applicazione

Le limitazioni si applicano:

- o relativamente agli autoveicoli **Euro 0 benzina, metano, GPL e diesel, Euro 1/I benzina, metano, GPL e diesel, Euro 2/II diesel** nei Comuni **appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- o relativamente agli autoveicoli **Euro 3/III diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- o relativamente agli autoveicoli **Euro 4/IV diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- o relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale**;
- o relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1** nei Comuni **appartenenti alla Fascia 1**;
- o relativamente agli **autobus di categoria M3** adibiti a TPL **a tutto il territorio regionale**.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

C) Limitazione chilometrica MOVE-IN

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere di cui al punto A) è confermata la **limitazione chilometrica Move-In** alla circolazione dei veicoli più inquinanti monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all'interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L'adesione al servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022, n. 6661 del 11/07/2022 e n. 1008/2023 - comporta l'impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste. L'assegnazione delle soglie chilometriche annuali Move-In è riportata in Allegato 2 al presente provvedimento.

D) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- o veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettro veicoli ultraleggeri;
- o veicoli muniti di impianto a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, anche non esclusivo (solo se associato ad alimentazione a benzina), individuati nei soli veicoli di classe emissiva pari o superiore ad Euro 2/II;
- o i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Per efficace sistema di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti si intende un sistema in grado di garantire nelle condizioni di guida reali (RDE) valori di emissione di polveri e di NOx pari o inferiori a quelli previsti per i veicoli appartenenti alla classe ambientale Euro 6 D/ Euro VI alimentati a gasolio. Tenuto conto della rilevanza delle emissioni di ossidi di azoto (sia per le concentrazioni di NO2, sia per la formazione di particolato secondario) non sono più considerati efficaci, ai sensi delle disposizioni della LR 24/2006, i sistemi di abbattimento delle sole polveri a partire dal 1° ottobre 2023 per le autovetture (cat. M1) e a partire dal 1° ottobre 2024 per tutti i veicoli;
- o i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- o veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/92;
- o veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- o veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- o veicoli di pronto soccorso sanitario;
- o scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
- o veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- o veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- o autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- o veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

E) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- o veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- o veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- o veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

- o veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

F) Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

G) Controlli e sanzioni

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18 bis, della l.r. 24/06.

Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.